



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA

Ai Comuni della provincia di L'Aquila

e, p.c. Alla Prefettura di L'Aquila

Alla Questura di L'Aquila

Oggetto: Partecipazione da parte di questo Comando a Commissioni relative ad attività di pubblico spettacolo e manifestazioni pubbliche in genere.

Pervengono presso questo Comando, sempre più frequenti con l'avvento della stagione estiva, comunicazioni o convocazioni da parte dei vari Comuni della provincia relativi a locali e luoghi ove sono previsti eventi di vario genere, talvolta con allegata documentazione descrittiva della manifestazione.

Premesso quanto sopra, al fine di consentire con maggiore efficacia la partecipazione di questo Comando alle convocazioni di cui trattasi, tenuto conto delle richieste che pervengono, molto spesso riferite anche ad eventi per i quali non è necessaria la convocazione la Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (*come sagre, feste paesane, luoghi con presenze inferiori a 200 persone, ecc.*), si ritiene utile fornire le seguenti precisazioni.

- La documentazione tecnica inviata presso questo Comando per eventi di pubblico spettacolo, manifestazioni pubbliche o simili non sarà valutata se non in seno alle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (*di seguito “Commissioni di vigilanza”*) o nei “Tavoli tecnici” ove attivati a tale scopo.
- Si segnala la necessità che i pareri della Commissione di vigilanza siano adottati con la presenza di tutti i componenti obbligatori previsti dal regolamento del TULPS come modificato dal DPR n. 311/2001.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA

- Non è necessario convocare la Commissione di vigilanza per i locali, impianti, eventi di pubblico spettacolo con presenze inferiori a 200 persone. Infatti, ai sensi del regolamento di esecuzione del TULPS, come modificato dal DPR 311/2001 e dal D.Lgs. 222/2016, sia i pareri preliminari, sia le verifiche e gli accertamenti delle Commissioni di cui all'art. 80 del TULPS sono sostituiti da una relazione di un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale.
- Non è necessario convocare la Commissione di vigilanza per manifestazioni in luogo pubblico (*piazze, strade cittadine, parchi pubblici, ecc.*) per le quali l'art. 18 del TULPS prevede il semplice onere di preavviso al Questore. L'intervento della Commissione di vigilanza è richiesto per le manifestazioni di pubblico spettacolo per le quali gli artt. 68 e 69 del TULPS prevedono un regime autorizzatorio con rilascio della licenza da parte del Sindaco previa verifica da parte delle citate Commissioni ai sensi dell'art. 80 del TULPS.
- Non è necessario convocare la Commissione di vigilanza in caso di sagre, feste di paese, e simili ove sono previste esclusivamente installazioni di bancarelle, autonegozi e simili per l'esposizione o vendita di merci varie.
- Non è necessario, in genere, convocare la Commissione di vigilanza in caso di manifestazioni pubbliche in area all'aperto non recintata e priva di attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico. In tal caso corre l'obbligo di ottemperare all'ultimo comma del titolo IX del DM 19/8/1996.

Nella progettazione, allestimento e gestione dell'evento, l'organizzatore dovrà dare adempimento a quanto prescritto dalla vigente normativa di sicurezza di cui, di seguito, si riportano le disposizioni più significative:

- [DM 19/8/1996](#) "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo".
- [DM 18/3/1996](#) "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA

- [DM 18/5/2007](#) "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante".
- Ove prevista l'installazione di auto negozi e strutture fisse o rimovibili commerciali per la cottura di alimenti con apparecchi di cottura, si potrà fare riferimento alle indicazioni fornite con la [Nota STAFFCNVVF prot. n. 3794 del 12/3/2014](#) "Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi";
- Per quanto concerne le manifestazioni pubbliche si richiamano le disposizioni impartite, da ultimo, con la [Circolare M.I. - Gabinetto del Ministro - n. 11001/1/110/\(10\) del 18-07-2018](#): "*Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva*", con l'allegata "Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità. – Luglio 2018".

Al fine di consentire un'efficace pianificazione delle attività da parte di questo Comando, nonché una preventiva verifica della documentazione tecnica predisposta per la manifestazione, si segnala la necessità di inviare la convocazione della Commissione di vigilanza con congruo anticipo allegando la documentazione prevista.

Per qualsiasi chiarimento in merito si resta a disposizione rappresentando che tutta la documentazione citata ai punti precedenti è reperibile sul sito web del Comando dei Vigili del fuoco di L'Aquila, alla sezione "Normative", al seguente indirizzo:

<http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/laquila>

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono cordiali saluti.

IL COMANDANTE
(MALIZIA)

(firmato digitalmente ai sensi di legge)